

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



BREVI NOTE SULLE *INSCRIPTIONES* DEL DIGESTO

Elena Pezzato

Abstract

[Brief Notes on the Digest *inscriptions*] The paper develops some considerations on the form, content and function of the Digest *inscriptions*. In particular, it seeks the reasons that led Justinian to insert the indication of the work and, on the other hand, omit the indication of the titles – that is, the internal divisions – of the original books. As for the function of the *inscriptions*, we come to the conclusion that, behind the respect and deference for the jurists of the past, there was probably also Justinian's intention to defend his work with the powerful and authoritative voice of the ancients.

Key Words:

Digest *inscriptions*, *Constitutio Tanta*, Justinian's compilers, Bluhme

Vol. 10 (2022)





Brevi note sulle *inscriptiones* del Digesto

Elena Pezzato *

Prolegomeni. Quelle “widerlichen” *inscriptiones*

Nella lettera in cui annuncia al suo maestro Friedrich Carl von Savigny l'imminente pubblicazione del contributo che lo consacrerà nella storia della giusromanistica¹, il giovanissimo Bluhme racconta la casualità delle sue brillanti intuizioni². Intrapresa su consiglio dello stesso Savigny un'integrale e diligente lettura delle Pandette, il Bluhme, infatti, rimaneva infastidito dal dover di continuo intervallare la lettura dei frammenti con le indicazioni di “paragrafi, numeri, sommari e *inscriptiones*”. Proprio tali costanti interruzioni inducevano il giovane giurista a ragionare su come evitare questo spiacevole inconveniente nelle successive letture del Digesto, consentendogli allo stesso tempo di ragionare circa il susseguirsi – apparentemente casuale – dei frammenti. La teoria presentata nel *Die Ordnung*, certamente uno dei contributi più innovativi della storia degli ultimi due secoli di giusromanistica, trovava così la luce tra le doglianze di un acerbo romanista alle prese con la sua prima ostica lettura delle fonti:

«[Es war] mir sehr widerlich, beim Lesen beständig [durch] Absätze, Numeri, Summarien und Inscriptionen im Zusammenhang unterbrochen zu werden. Lange plagte ich mich mit allerlei Ideen, wie diesem Uebelstande bei künftigen Pand[ectenlesungen]

* Elena Pezzato è Dottore di ricerca in Scienze giuridiche e attualmente assegnista di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Indirizzo mail: elena.pezzato@unitn.it.

¹ Il riferimento, ovviamente, è al contributo *Über die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, pubblicato, come noto, nel IV volume della *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* del 1820 (pp. 257-472). Dopo diciott'anni, l'articolo è stato tradotto in lingua italiana da Pietro Conticini in versione monografica (*L'ordine dei frammenti nei titoli delle Pandette. Contributo alla storia della origine delle Pandette del dottore Federigo Bluhme*, Pisa, 1838) e, in occasione dei centoquarant'anni dalla sua apparizione, è stato ripubblicato in Labeo, VI (1960), p. 50 ss.; 235 ss.; 368 ss.

² La lettera, di cui peraltro non ci è stato conservato l'originale, ma soltanto una sua bozza, è stata pubblicata in *Friedrich Carl von Savigny. Briefwechsel mit Friedrich Bluhme 1820-1860*, hrsg. von D. Strauch, Bonn, 1962, p. 3 ss.

abgeholfen werden können, bis ich am Ende bemerkte, daß die historische Folge der Excepte weit mehr vorherrsche».

Le *inscriptiones*, quelle fastidiose e – di primo acchito – superficiali indicazioni, diventavano l'indizio più utile, per quanto possibile, a ricostruire l'operato di Triboniano e degli altri compilatori, a ripercorrere le mosse impartite loro da Giustiniano, a identificare lo scheletro della monumentale opera del Digesto. Una grande responsabilità, per delle semplici “formulette”.

1. Forme e informazioni delle *inscriptiones*

Come noto, sono due le indicazioni presenti all'interno delle *inscriptiones* digestuali: l'autore del passo e l'opera dalla quale quest'ultimo è stato escerpito, con l'eventuale precisazione del numero del libro. Nelle più di 9000 *inscriptiones* presenti nel Digesto³, sono decisamente limitati i casi in cui non è possibile reperire tali elementi informativi e si riscontrano, dunque, delle lacune nella tradizione del testo⁴. Così, ad esempio, a parte D. 36, 1, 45, che è totalmente priva di *inscriptio*⁵, i frammenti dei titoli D. 48, 20 *de bonis damnatorum* da 8 a 11 e di D. 48, 22 *de interdictis et relegatis et deportatis* da 10 a 18(19) sono stati ricostruiti per mezzo del testo dei Basilici e in questi, pertanto, manca l'indicazione del libro da cui sono stati escerpiti, se non addirittura per alcuni l'indicazione della stessa opera. L'indicazione del libro manca anche in D. 12, 2, 32, che è comunque noto essere stato originariamente presente nei *libri differentiarum* di Modestino⁶, in D. 19, 2, 10, escerpito dall'*ad Urseium*

³ Con l'unica eccezione rappresentata da D. 36, 1, 45 – totalmente priva di *inscriptio* –, nella sommatoria si può riprendere la suddivisione e numerazione dei paragrafi seguita da Mommsen e Krüger. Pertanto, non è considerabile come *inscriptio* l'indicazione, presente in D. 3, 5, 5, 2(6), «*Iulianus libro tertio digestorum scribit*». *Inscriptiones*, di contro, sarebbero le locuzioni «*In libro septimo digestorum Iuliani Scaevola notat*» in D. 18, 6, 11; «*Libro trigesimo digestorum Iuliani Marcellus notat*» in D. 28, 5, 40; «*In libro secundo de adulteriis Papiniani Marciani notat*» in D. 48, 5, 8(7, 1). Nel calcolo ammontano anche «*Ulpianus libro quarto fideicommissorum*» di D. 36, 1, 15, ricostruita da Cuiacio; «*Idem libro trigensimo octavo ad edictum*» di D. 47, 2, 53(52, 30), che segue D. 47, 2, 52, *Ulpianus libro trigensimo septimo ad edictum* (“*octavo*” viene, rispettivamente, inserito e poi cancellato dai correttori *F*¹ e *F*² del *Codex Florentinus*), nonché le – benché superflue – «*Idem ex eodem libro*» di D. 50, 6, 3(2, 1) (Ulp. 3 *opin.*), D. 50, 7, 3(3) (Ulp. 2 *opin.*), D. 50, 8, 3(2, 11) (Ulp. 3 *opin.*), D. 50, 8, 5(3, 1) (Pap. 1 *resp.*) e 50, 8, 12(9, 3) e 13(9, 10) (Papir. 2 *const.*); «*Idem libro quarto decimo*» di D. 48, 13, 5(4, 3) (Marcian. 14 *inst.*) e «*Idem libro eodem*» di D. 48, 13, 8(6, 1) (Ulp. 7 *de off. procons.*).

⁴ In argomento, cfr. anche F. REINOSO BARBERO, *Inscriptiones incertas y falsas inscripciones en la Florentina*, in *SDHI*, 76 (2010), p. 397 ss.

⁵ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae, 1889, col. 1232, colloca il passo tra gli *alia fragmenta incerta*. Il frammento è stato ricostruito da Mommsen, *ad h. l.*, grazie al testo dei Basilici, ma l'*inscriptio* rimane sconosciuta. Sul punto, vd. anche REINOSO BARBERO, *Inscriptiones incertas y falsas inscripciones en la Florentina*, cit., pp. 399-400.

⁶ Mentre l'edizione taurelliana indica il terzo dei libri *differentiarum* di Modestino, in un codice manoscritto della *Vulgata* si riporta l'indicazione del primo libro: cfr. TH. MOMMSEN, *Digesta Iustiniani Augusti (editio maior)*, I, Berolini, 1868, p. 370 (circa l'indicazione “*dett.*” per indicare i c.d. *libri deterioribus*, vd. TH. MOMMSEN, *Praefatio*, in *Digesta*, cit., pp. LXIII-LXIV, su cui M. MILANI, *L'editio maior mommseiana del Digesto e i manoscritti della Vulgata*, in *TSDP*, 12 [2019], p. 58 n. 231). Sarebbe quest'ultima la tradizione fededegna: così anche O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, col. 701 [F. 3] e n. 4.

Ferozem di Giuliano⁷, nonché in D. 47, 7, 4, attribuito all'opera di Gaio sulle XII Tavole⁸. Infine, i passi tratti dal commentario gaiano all'editto del pretore urbano sono eccezionalmente riportati senza indicare il libro da cui sono escerpiti, ma con la precisazione del titolo edittale commentato (e, se questo si estende su più libri, del libro del titolo edittale), circostanza dovuta probabilmente al fatto che i compilatori non disponevano dell'originale testo di Gaio, bensì di successive brevi compilazioni posteriori⁹.

⁷ LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., col. 495 [F. 918], lo inserisce all'interno del terzo libro. Sul passo vd. *praecipue* B. SANTALUCIA, *I legati ad effetto liberatorio nel diritto romano*, Napoli, 1964, p. 251 ss. e N. PALAZZOLO, *Osservazioni in tema di legato con effetto liberatorio in favore del conducente*, in *Iura*, 16 (1965), pp. 138-139. Brevemente anche R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, I, Padova, 1964, p. 53 e ID., *Giuliano e il «legatum liberationis»*, in *Labeo*, 12 (1966), p. 350 n. 18 e, da ultimo, L. BIANCO, *Il contributo di Giuliano al legatum liberationis*, in *SDHI*, 64 (1998), p. 345 ss.

⁸ LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., col. 243 [F. 427], inserisce il passo all'interno del primo libro gaiano, seguendo la ricostruzione palinogenetica di I. GOTHOFREDUS, *Legis XII Tabularum. Fragmenta quae supersunt...*, in *Fontes Quatuor Iuris Civilis in unum collecti*, Genevae, 1653, p. 64 e basata sull'*inscriptio* del precedente D. 47, 7, 2 (Gai. 1 *ad l. XII tab.*). Concorda con tale collocazione anche O. DILIBERTO, *Contributo alla palingenesi delle XII Tavole. Le «sequenze» nei testi gelliani*, in *Index*, 20 (1992), p. 241.

⁹ Cfr. D. 7, 7, 4 (*Idem libro secundo de liberali causa edicti urbici*); D. 9, 4, 30 (*Idem libro ad edictum praetoris urbani, titulo de damno infecto*); D. 10, 4, 13 (*Gaius libro ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 19, 1, 19 (*Gaius ad edictum praetoris titulo de publicanis*); D. 23, 3, 54 (*Gaius libro ad edictum praetoris titulo de praedictoribus*); D. 25, 2, 2 (*Gaius libro ad edictum praetoris titulo de re iudicata*); D. 28, 5, 32 (*Idem libro primo de testamentis ad edictum praetoris urbani*); D. 28, 5, 33 (*Idem libro secundo de testamentis ad edictum praetoris urbani*); D. 29, 4, 14 (*Idem libro secundo de testamentis ad edictum praetoris urbani*); D. 29, 4, 16 (*Idem libro secundo de testamentis ad edictum praetoris urbani*); D. 29, 4, 18 (*Idem libro secundo de testamentis ad edictum praetoris urbani*); D. 30, 65 (*Idem libro primo de legatis ad edictum praetoris*); D. 30, 67 (*Idem libro primo de legatis ad edictum praetoris*); D. 30, 69 (*Idem libro secundo de legatis ad edictum praetoris*); D. 30, 73 (*Gaius libro tertio de legatis ad edictum praetoris*); D. 33, 2, 8 (*Gaius libro tertio de legatis ad edictum praetoris*); D. 33, 4, 15 (*Gaius libro secundo de legatis ad edictum praetoris*); D. 34, 4, 5 (*Gaius libro secundo ad edictum urbicum*), ove eccezionalmente manca il titolo edittale; D. 35, 1, 16 (*Gaius libro primo de testamentis ad edictum praetoris*); D. 35, 1, 17 (*Idem libro secundo de legatis ad edictum praetoris*); D. 35, 2, 72 (*Gaius libro tertio de legatis ad edictum praetoris*); D. 35, 2, 74 (*Idem libro tertio de legatis ad edictum praetoris*); D. 35, 2, 76 (*Gaius libro tertio de legatis ad edictum praetoris*); D. 35, 2, 78 (*Idem libro tertio de legatis ad edictum praetoris urbani*); D. 35, 2, 80 (*Idem libro tertio de legatis ad edictum praetoris*); D. 38, 2, 30 (*Gaius libro secundo ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 39, 1, 9 (*Gaius ad edictum urbicum de operis novi nuntiatione*); D. 39, 2, 8 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de damno infecto*); D. 39, 2, 19 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de damno infecto*); D. 39, 3, 13 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de aquae pluviae arcendae*); D. 39, 4, 5 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de publicanis*); D. 39, 5, 11 (*Gaius libro tertio de legatis ad edictum praetoris urbani*); D. 40, 9, 3 (*Gaius libro secundo de legatis ad edictum urbicum*); D. 40, 12, 2 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 40, 12, 4, (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 40, 12, 6 (*Gaius ad edictum praetoris urbani*), ove eccezionalmente non viene riportato il titolo; D. 40, 12, 9 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 40, 12, 11 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 40, 12, 13 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 40, 12, 25 (*Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 40, 16, 1 (*Gaius libro secundo ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 42, 1, 7 (*Gaius libro ad edictum praetoris urbani titulo de re iudicata*); D. 43, 16, 10 (*Gaius libro secundo ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa*); D. 50, 16, 48 (*Gaius libro ad*

A parte quindi qualche sporadico caso, per il resto, ogni passo può essere ricondotto al suo autore, all'opera e al libro – qualora non si tratti di *libri singulares* – dal quale è stato escerpito (salvo contestarne la correttezza delle indicazioni, come sovente fa il Lenel¹⁰).

Differenze più o meno significative, di contro, si riscontrano tra le *inscriptiones* sotto il profilo formale. «[I]l rigore pressoché assoluto, paragonabile soltanto a quello di edizioni moderne critiche curate da filologi esperti» di cui parlava Arangio-Ruiz¹¹ non sembra potersi confermare a seguito di una più precisa analisi della tradizione testuale delle *inscriptiones*. In dottrina, infatti, più volte si sono evidenziate le molteplici difformità di citazione presenti all'interno del Digesto¹². Colpisce, anzitutto, la mancata sussunzione sotto il medesimo frammento di alcuni passi che riportano come *inscriptio* la formula «*Idem ex eodem libro*» o «*Idem eodem libro*» o «*Idem libro eodem*»¹³. E forse, ancor di più, impressiona la già menzionata citazione del commentario gaiano all'editto del pretore urbano, indicato col solo titolo edittole (e con l'indicazione, qualora questo si protraesse su più libri, del relativo libro). Difforme è, inoltre, all'interno delle Pandette, il modo di citare i nomi di

edictum praetoris urbani titulo qui neque sequantur neque ducantur); D. 50, 17, 55 (*Gaius libro secundo de testamentis ad edictum urbicum*); D. 50, 17, 56 (*Idem libro tertio de legatis ad edictum urbicum*); D. 50, 17, 139 (*Gaius libro ad edictum praetoris urbani*), ove eccezionalmente manca l'indicazione del titolo. Circa la ragione della peculiarità di tali *inscriptiones*, cfr. ampiamente B. SANTALUCIA, *L'opera di Gaio «ad edictum praetoris urbani»*, Milano, 1975, p. 2 ss.

¹⁰ Basta scorrere le pagine della *Palinogenesi iuris civilis*, I e II, cit., per scorgere numerosi esempi.

¹¹ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze morali e politiche*, LIV (1931), p. 11 (= *Rariora*, Roma, 1946, p. 173).

¹² Del tema si è occupato, in maniera particolare e in più occasioni, anche con riguardo alle discordanti versioni offerte nei manoscritti, Fernando Reinoso Barbero: cfr. F. REINOSO BARBERO, *praecipue in Inscriptiones de Digesto en sus manuscritos. Tradición diplomática de las inscripciones en los manuscritos del Digesto*, in *RGDR*, 11 (2008), p. 1 ss.; ID., *Entropía en la obras jurisprudenciales de Digesto*, in *IURA*, 58 (2010), p. 101 ss.; ID., *Tradición diplomática de las inscripciones en los manuscritos del Digesto*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, V, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, p. 233 ss.; ID., *Inscriptiones incertas y falsas inscripciones en la Florentina*, cit., p. 397 ss.; ID., *Anomalías en las inscripciones jurisprudenciales del Digesto*, in *Persona y Derecho*, 75 (2016), p. 233 ss. Come messo in rilievo dall'Autore, alcune (minime) discordanze si rilevano anche tra l'*editio maior* e l'*editio minor* del Digesto: cfr. ID., *Anomalías*, cit., pp. 225-232. In argomento, vd. anche A. MARTÍN MINGUIJÓN, *Digesto. Una auténtica obra legislativa*, Madrid, 2013, p. 62 ss.

¹³ Così, ad esempio, D. 47, 11, 8 (Ulp. 9 *de off. procons.*); D. 47, 11, 9 (Ulp. 9 *de off. procons.*); D. 47, 11, 10 (Ulp. 9 *de off. procons.*); D. 48, 13, 8(6, 1) (Ulp. 7 *de off. procons.*); D. 50, 6, 3(2, 1); 50, 7, 3(3); D. 50, 8, 3(2, 11); D. 50, 8, 5(3, 1) e 50, 8, 12(9, 3) e 13(9, 10). Secondo ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, cit., p. 10 ss. (= *Rariora*, cit., p. 171 ss.), il fatto che tale formula sia concentrata sui titoli 6, 7 e 8 del cinquantesimo libro del Digesto costituirebbe un indizio per supporre l'esistenza di una breve compilazione di diritto pubblico adoperata dai compilatori. L'a. sottolinea, inoltre, il ricorrere di formule simili tra le *inscriptiones* della *Collatio* e della *Consultatio*. Contra LAMBERTINI, *La compilazioncella dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle inscriptiones nel Digesto*, in *KOINΩNIA*, XL (2016), pp. 340-341 (= *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, a cura di P. Ferretti e M. Fiorentini, Trieste, 2020, p. 73).

certi giuristi – ad esempio Alfeno Varo¹⁴, Arcadio Carisio¹⁵ e Mauriciano¹⁶ –, nonché i titoli di alcune opere, come quella di Macro sui giudizi pubblici¹⁷ o l'«*ad Sabinum*» di Ulpiano, che in rari casi viene indicato come «*ad Massurium Sabinum*»¹⁸. Due opere, inoltre, presentano una duplice intestazione dei frammenti: i *Digesta* di Alfeno Varo epitomati da

¹⁴ «*Alfenus*» appare in D. 4, 6, 42 (Alf. 5 *dig.*); D. 4, 8, 50 (Alf. 7 *dig.*); D. 5, 1, 76 (Alf. 6 *dig.*); D. 6, 1, 57 (Alf. 6 *dig.*); D. 8, 5, 17 (Alf. 2 *dig.*); D. 9, 1, 5 (Alf. 2 *dig.*); D. 9, 2, 52 (Alf. 2 *dig.*); D. 15, 3, 16 (Alf. 2 *dig.*); D. 19, 2, 27 (Alf. 2 *dig.*); D. 19, 2, 29 (Alf. 7 *dig.*); D. 28, 5, 45(44) (Alf. 5 *dig.*); D. 44, 7, 20 (Alf. 2 *dig.*); D. 48, 22, 3 (Alf. 1 *epit.*). «*Alfenus Varus*» compare in D. 10, 3, 26 (Alf. 2 *dig.*); D. 11, 3, 16 (Alf. 2 *dig.*); D. 18, 6, 12 (11) (Alf. 2 *dig.*); D. 19, 1, 26 (Alf. 2 *dig.*); D. 34, 2, 28 (Alf. 7 *dig.*); D. 33, 8, 14 (Alf. 5 *dig.*); D. 34, 8, 2 (Alf. 5 *dig.*); D. 35, 1, 27 (Alf. 5 *dig.*); D. 38, 1, 26 (Alf. 7 *dig.*); D. 39, 2, 43 (Alf. 2 *dig.*); D. 39, 4, 15 (Alf. 7 *dig.*); D. 40, 1, 6 (Alf. 4 *dig.*); D. 40, 7, 14 (Alf. 4 *dig.*); D. 44, 1, 14 (Alf. 2 *dig.*); D. 50, 16, 202 (Alf. 2 *dig.*).

¹⁵ Il giurista tardoantico Aurelio Arcadio Carisio viene nominato «*Aurelius Arcadius Charisius*» in D. 1, 11, 1 (*l. s. de off. praef. pr.*), «*Arcadius qui et Charisius*» in D. 22, 5, 1 (*l. s. de test.*); D. 22, 5, 21 (*l. s. de test.*); D. 22, 5, 25 (*l. s. de test.*) e semplicemente «*Arcadius Charisius*» in D. 48, 18, 10 (*l. s. de test.*) e D. 50, 4, 18 (*l. s. de mun. civil.*). Sul punto, cfr., in specie, D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari, 2012, pp. 18-20, secondo il quale i compilatori possedettero due edizioni del *liber singularis de testibus*, contenenti differenti denominazioni.

¹⁶ «*Mauricianus*» appare in D. 2, 13, 3 (2 *de poen.*). «*Iunius Mauricianus*» in D. 31, 57 (2 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 33, 2, 23 (2 *ad leg. Iul. et Pap.*) e D. 49, 14, 15 (3 *ad leg. Iul. et Pap.*). Su questa figura, cfr. in specie C.A. GOTTSCHALK, *Versuch über den Iunius Mauricianus. Ein Beitrag zur Litterair-Geschichte und Hermeneutik des römischen Rechts*, in *Labeo* XXXIX (1993), pp. 56-89 (pp. 58-60 a proposito del nome del giurista).

¹⁷ Nelle *inscriptiones* nel Digesto l'opera di Macro è ricordata con quattro differenti formule: «*libro *** publicorum iudiciorum*» (in D. 47, 10, 40; D. 47, 12, 9; D. 47, 13, 2; D. 47, 14, 2; D. 47, 15, 3; D. 47, 15, 4); «*libro *** iudiciorum publicorum*» (in D. 48, 1, 7 e D. 48, 11, 7) o semplicemente «*libro *** publicorum*» (in D. 47, 12, 8; D. 48, 5, 25(24); D. 48, 7, 3; D. 48, 10, 10; D. 48, 11, 3; D. 48, 11, 5; D. 48, 16, 9; D. 48, 16, 15; D. 48, 17, 2; D. 48, 21, 2; D. 49, 14, 34); «*libro *** de publicis iudiciis*» (in D. 48, 1, 1; D. 48, 2, 8; D. 48, 2, 11; D. 48, 5, 19[18]; D. 48, 5, 33[32]; D. 48, 17, 4; D. 48, 19, 10; D. 48, 20, 8; D. 48, 20, 10). Sul punto, cfr. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, cit., p. 11 n. 2 (= *Rariora*, cit., pp. 172-173 n. 2), che sottolinea la coerenza interna ad alcuni gruppi di passi riconducibili alla compilazione antecedente al Digesto sul diritto pubblico da lui ipotizzata (*contra* LAMBERTINI, *La compilazioncella dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle inscriptiones nel Digesto*, cit., pp. 337-338 [= *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società*, cit., pp. 69-70]). Sull'opera di Macro, cfr., tra gli altri, A. M. DEMICHELI, *Le Leges iudiciorum publicorum nel de iudiciis publicis di Emilio Macro*, in *La politica economica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, a cura di G. Barberis, I. Lavanda, G. Rampa e B. Soro, Soveria Mannelli, 2005, p. 175 ss. e F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis" e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano, 2008, p. 298 ss.

¹⁸ Così D. 1, 7, 12 (Ulp. 14 *ad Sab.*) (inserito ed espunto nella *Littera Florentina*) e D. 50, 7, 1 (Ulp. 8 *ad Sab.*). Secondo LAMBERTINI, *La compilazioncella dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle inscriptiones nel Digesto*, cit., p. 336, in specie n. 19 (= *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società*, cit., pp. 67-68, in specie n. 19), si tratterebbe di una forma più completa inizialmente adottata da uno o più commissari e poi sfuggita nella revisione. Ulteriore indizio a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un «predigesto» secondo ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, cit., p. 12 ss. (= *Rariora*, cit., p. 173 ss.).

Paolo, che cambiano *inscriptio* a partire dal diciannovesimo libro del Digesto¹⁹ e il commento di Giavoleno ai *posteriores* di Labeone²⁰. Talvolta ai commentari di Paolo e Ulpiano «*ad edictum*» viene aggiunto il genitivo «*praetori*»²¹, mentre solamente D. 43, 10, 1 riporta un'*inscriptio* in lingua greca, in cui il nome dell'autore viene posposto a quello dell'opera (Εκ τοῦ ἀστυνομικοῦ μονοβιβλου τοῦ Παπινιανοῦ)²². E così via²³.

Tali osservazioni, benché suggestive, non sembrano poter condurre molto lontano. L'esistenza di più manoscritti della medesima opera, la possibilità che i compilatori abbiano lavorato dapprima individualmente e solo successivamente collegialmente, l'errore o la dimenticanza di un amanuense, sono tutti fattori idonei a determinare la varietà di forma delle *inscriptiones* che si scorge scorrendo il Digesto. Chi ha provato a

¹⁹ Circa l'epitome paolina ai Digesta di Alfenio Varo, il Digesto presenta due differenti gruppi, il primo riconducibile alla formula “*Paulus libro *** epitomarum (Alfeni) (Digestorum)*” – e presente, salvo tre sole eccezioni nei libri dal primo al diciannovesimo – e il secondo a “*Alfenus (Varus) libro *** Digestorum a Paulo epitomarum*” – leggibile esclusivamente dal diciannovesimo libro in poi. Alla prima forma di *inscriptio* sono riconducibili D. 5, 4, 9; D. 6, 1, 58; D. 7, 1, 11; D. 8, 2, 16; D. 8, 2, 33; D. 8, 3, 29; D. 8, 3, 30; D. 8, 4, 15; D. 10, 3, 27; D. 10, 4, 19; D. 12, 6, 36; D. 13, 7, 30; D. 14, 2, 7; D. 17, 2, 71; D. 18, 1, 40; D. 18, 6, 13(12) con l'inversione “*Alfeni epitomarum*”; D. 18, 6, 15(14); D. 19, 1, 27; D. 35, 1, 28; D. 50, 16, 204; D. 50, 16, 205. Alla seconda D. 19, 2, 30; D. 19, 2, 31; D. 19, 5, 23; D. 21, 2, 44; D. 21, 2, 45; D. 23, 4, 19; D. 23, 5, 8; D. 24, 1, 38; D. 28, 5, 46(45) ove manca “*a Paulo epitomarum*”; D. 30, 106; D. 32, 60; D. 32, 61; D. 33, 1, 22; D. 33, 2, 12; D. 33, 2, 40; D. 33, 7, 16; D. 33, 8, 15; D. 33, 10, 6; D. 39, 3, 24; D. 41, 1, 38; D. 41, 3, 34; D. 42, 1, 62; D. 46, 3, 35; D. 47, 2, 58(57). Un accenno alla questione (tuttora irrisolta), in specie, è in G. VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, X (1980), p. 33. Sul punto, cfr. anche LAMBERTINI, *La compilazioncella dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle inscriptiones nel Digesto*, p. 340 (= *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società*, cit., p. 72).

²⁰ I *Posteriores* di Labeone commentati da Giavoleno vengono ricordati come “*Iavolenus libro *** ex posterioribus Labeonis*” e “*Labeo libro *** posteriorum a Iavoleno epitomatorum*”. Sul punto si veda l'ampia indagine di VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, cit., p. 15 ss., la quale spiega la duplicità di intestazione con l'esistenza di due differenti opere di Giavoleno, entrambe di commento al testo labeoniano, ma con caratteristiche e finalità differenti.

²¹ Così, per Paolo in D. 44, 7, 35; D. 44, 7, 44; D. 47, 12, 4; D. 48, 1, 2; D. 50, 8, 9(7), e per Ulpiano in D. 44, 7, 37; D. 47, 10, 22; D. 47, 10, 24; D. 47, 12, 1; D. 47, 12, 2; D. 47, 12, 3; D. 47, 15, 1; D. 50, 1, 25; D. 50, 7, 15(14); D. 50, 8, 8(6). Sul punto, cfr. ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, cit., p. 10 (= *Rariora*, cit., p. 171 ss.), che nuovamente utilizza tale indizio delle *inscriptiones* per argomentare l'esistenza di una compilazione antecedente al Digesto sul diritto pubblico (contra LAMBERTINI, *La compilazioncella dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle inscriptiones nel Digesto*, cit., pp. 333-334 [= *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società*, cit., p. 64]).

²² Sul punto, cfr. da ultimo F. VALLOCCHIA, *Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di incommodum publicum (a proposito di D. 43.10.1)*, in *TSDP*, VI (2013), pp. 1-13, con ampia ricognizione delle differenti posizioni dottrinali in materia. Secondo l'a., l'*inscriptio* greca “a ordine invertito” sarebbe servita a porre in evidenza l'opera di origine – probabilmente una versione greca – rispetto all'autore, forse incerto per gli stessi compilatori.

²³ Ricognizioni dettagliate delle anomalie presenti nelle *inscriptiones* digestuali sono quelle del già citato Fernando Reinoso Barbero, a cui si fa rinvio (riferimenti bibliografici *supra* n. 12).

dimostrare un nesso tra alcune di queste irregolarità si è avventurato in un terreno impervio e scivoloso, esponendosi a severe – e facili – critiche²⁴.

2. L'indicazione delle *operae* e l'*Index florentinus*

Dell'opportunità e della ragione di accompagnare ogni passo escerpito con simili *inscriptiones* informa il § 10 della costituzione programmatica *Tanta*²⁵:

§ 10. *Tanta autem nobis antiquitati habita est reverentia, ut nomina prudentium taciturnitati tradere nullo patiamur modo: sed unusquisque eorum, qui auctor legis fuit, nostris digestis inscriptus est: hoc tantummodo a nobis effecto, ut, si quid in legibus eorum vel supervacuum vel imperfectum vel minus idoneum visum est, vel adiectionem vel deminutionem necessariam accipiat et rectissimis tradatur regulis. et in multis similibus vel contrariis quod rectius habere apparebat, hoc pro aliis omnibus positum est unaque omnibus auctoritate indulta, ut quidquid ibi scriptum est, hoc nostrum appareat et ex nostra voluntate compositum: nemine audente comparare ea quae antiquitas habebat et quae nostra auctoritas introduxit, quia multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt. adeo ut et si principalis constitutio fuerat in veteribus libris relata, neque ei pepercimus, sed et hoc corrigendum esse putavimus et in melius restaurandum. nominibus etenim veteribus relictis, quidquid legum veritati decorum et necessarium fuerat, hoc nostris emendationibus servavimus. et propter hanc causam et si quid inter eos dubitabatur, hoc iam in tutissimam pervenit quietem, nullo titubante relicto*²⁶.

La *reverentia* per l'*antiquitas* induce Giustiniano e i suoi a preservare la memoria storica e, dunque, ad attribuire a ciascun passo il nome del suo autore, non tacendone la paternità («*Tanta autem nobis antiquitati habita est reverentia, ut nomina prudentium taciturnitati tradere nullo patiamur modo: sed unusquisque eorum, qui auctor legis fuit, nostris digestis inscriptus est*»). A seguire, nel testo, dopo aver esplicitamente dichiarato di aver apportato degli interventi interpolazionistici («*hoc tantummodo a nobis effecto... et in melius restaurandum*»), si ribadisce ancora una volta che si è deciso di non omettere i “*nomina veterum*”. In conclusione del paragrafo, l'imperatore proclama di aver risolto ogni possibile precedente contraddizione

²⁴ Il riferimento è alla più volte ricordata tesi dell'ARANGIO-RUIZ, *Di alcune fonti postclassiche del Digesto*, cit., p. 10 ss. (= *Rariora*, cit., p. 171 ss.), criticato sotto ogni profilo da LAMBERTINI, *La compilazioncella dell'Arangio-Ruiz e la coerenza formale delle inscriptiones nel Digesto*, cit., p. 331 ss. (= *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società*, cit., p. 61 ss.).

²⁵ Su questa costituzione, cfr., in specie e da ultima, M. CAMPOLUNGI, *Tanta. Analisi di una costituzione programmatica*, in *SDHI*, LXXI (2005) p. 35 ss. e, per quanto riguarda il § 10, p. 63 ss.

²⁶ Nella versione greca: § 10. Τοσαύτη δὲ ἡμῖν αἰδῶς τῆς ἀρχαιότητος γένονεν, ὥστε οὐδὲ ἀμεῖψαι τὰς προσηγορίας τῶν ἔμπροσθεν νομοθετῶν ὑπεμείναμεν, ἀλλὰ τὴν ἐκάστου τούτων τοῖς νόμοις ἐπεγράψαμεν προσηγορίαν, ἀμείψαντες μὲν εἴ τι περ ἔχειν ἡμῖν οὐκ ὀρθῶς ἐδόκει, μέρη δὲ τὰ μὲν ἀφελόντες τὰ δὲ προσθέντες, ἐκ πολλῶν τε τὸ κάλλιον ἐλόμενοι καὶ τὴν ἴσην ἅπασιν παρασχόντες τῆς ἐξουσίας ἰσχύν. ὥστε πᾶν ὄπερ ἐγγράπται τῷ βιβλίῳ, τοῦτο ἡμετέρα γενέσθαι γνώμη, μηδὲνα τε θαρρεῖν παρατιθέναι τὰ γενόμενα νῦν τοῖς ἔμπροσθεν, ἐπειδὴ πολλὰ καὶ οὐδὲ ἀριθμηθῆναι ράδια μεταθεθείκαμεν εἰς τὸ κρεῖττον, κἂν εἴ τι βασιλικῆ τινὶ τῶν παλαιότερων αὐτοκρατόρων διατάξει πρὸς ἀλλοῖον εἶρητο σχῆμα. τὰ μὲν γὰρ ὀνόματα τοῖς ἔμπροσθεν ἐφυλάξαμεν, τὴν δὲ τῶν νόμων ἀλήθειαν ἡμετέραν ἐποίησάμεθα, ὥσπερ καὶ εἴ τι στασιαζόμενον ἐκείνοις ἦν (πολλὰ δὲ τοιαῦτα ἀπέκειτο), τοῦτο διήρηται τε καὶ πεπέρασται καὶ εἰς σαφῆ περιέστηκε τέλος ἔχοντα νόμον.

(«*et propter hanc causam et si quid inter eos dubitabatur, hoc iam in tutissimam pervenit quietem, nullo titubante relictos*»).

L'elemento più significativo, in tale contesto, mi sembra essere l'esclusiva menzione dei "nomi dei giuristi": per ben due volte si afferma che è questo il dato da voler preservare e consegnare alla memoria dei posteri. Nessun riferimento, invece, alle loro opere e ai loro volumi, informazione che, si è visto, accompagna invero sistematicamente quella del nome dell'autore dei passi escerpiti.

Il dato sembra essere ulteriormente confermato dal successivo § 22:

§ 22. *Eandem autem poenam falsitatis constituimus et adversus eos, qui in posterum leges nostras per siglorum obscuritates ausi fuerint conscribere. omnia enim, id est et nomina prudentium et titulos et librorum numeros, per consequentias litterarum volumus, non per sigla manifestari, ita ut, qui talem librum sibi paraverit, in quo sigla posita sunt in qualemcumque locum libri vel voluminis, sciat inutilis se esse codicis dominum: neque enim licentiam aperimus ex tali codice in iudicium aliquid recitare, qui in quacumque sua parte siglorum habet malitias. ipse autem librarius, qui eas inscribere ausus fuerit, non solum criminali poena (secundum quod dictum est) plectetur, sed etiam libri aestimationem in duplum domino reddat, si et ipse dominus ignorans talem librum vel comparaverit vel confici curaverit quod et antea a nobis dispositum est et in Latina constitutione et in Graeca, quam ad legum professores dimisimus²⁷.*

Giustiniano pone il divieto di ricorrere a sigle e abbreviazioni e condanna, chi si fosse reso colpevole di questo reato, alla "poena falsitatis". Egli, scendendo più nel dettaglio, precisa tutto ciò che potrebbe essere soggetto a simili storpiature: i nomi dei giuristi, i titoli e i libri del Digesto («*nomina prudentium et titulos et librorum numeros*»). All'inutilità, anche a fini processuali, di un libro contenente delle abbreviazioni, si aggiunge che il copista avrebbe dovuto rendere all'acquirente, proprietario del testo, il doppio del prezzo pagato da quest'ultimo, così come già previsto dalla legge («*ipse autem librarius... quam ad legum professores dimisimus*»)²⁸.

²⁷ Nella versione greca: § 22. Αὐτῆς ταύτης ἐπικειμένης τῆς ποινῆς καὶ κατὰ τῶν σημείους τισὶν ἐν τῇ γραφῇ χρωμένων, ἅπερ σίγλας καλοῦσιν, καὶ δι' αὐτῶν συνταράττειν τὴν γραφὴν ἐπιχειροῦντων, ἀλλὰ μὴ δι' ὅλου τούτους τε ἀριθμοὺς τὰ τε ὀνόματα τῶν πάλαι σοφῶν τὴν τε ὅλην νομοθεσίαν γραφόντων. ἴστωσαν δὲ καὶ οἱ βιβλίον οὕτω γεγραμμένον κτώμενοι, ὡς ἀνόνητον ἔξουσιν τὴν τούτου κτήσιν· οὐδὲ γὰρ δίδομεν ἄδειαν τοῖς τοιούτοις βιβλίοις ἐν τοῖς δικαστηρίοις πολιτεύεσθαι καὶ κρατεῖν, κἂν εἰ συμβαίῃ τὸ βιβλίον ἐπ' αὐτοῦ τοῦ μέρους, οὐπερ ἀναγινώσκεται, μηδὲν ἔχειν τοιοῦτο σημεῖον, ἀλλ' ἐν ἐτέρῳ οἰωδῆποτε ἑαυτοῦ μερεῖ, κἂν εἰ προσάπαξ εἴῃ τοῦτο γένομενον. ὥστε αὐτὸς μὲν τὸ βιβλίον ἀντὶ μηδὲ γεγραμμένου παντελῶς ἔξει, ὁ δὲ τοῦτο γεγραφῶς καὶ ἀγνοῦντι τῷ κτησαμένῳ δούς διπλασίαν καταθήσει τῆς τούτου διατιμήσεως τῷ βεβλαμμένῳ τὴν προσότητα. οὐδὲν ἦττον ἀρμαζούσης καὶ τῆς ἐγκληματικῆς κατ' αὐτοῦ ποινῆς. τοῦτο γὰρ δὴ καὶ ταῖς ἄλλαις διατάξεσιν ταῖς περὶ τούτων τεθείσαις ἐνεγράψαμεν, ταῖς τε τῇ Ῥωμαίων προελθούσαις φωνῇ, τῇ τε τῶν Ἑλλήνων γλώττῃ, ἣν πρὸς τοὺς τῶν νόμων καθηγητὰς ἀντεγράψαμεν.

²⁸ Su questo paragrafo e sulla problematica menzione di una *constitutio* in lingua greca non chiaramente identificata (secondo alcuni si tratterebbe della traduzione della *const. Omnem*), cfr. CAMPOLUNGH, *Tanta. Analisi di una costituzione programmatica*, cit., p. 176 ss., e, diffusamente e da ultima, A.S. SCARCELLA, *Adnotatiunculae su una costituzione greca indirizzata da Giustiniano ai professori*

Anche in tal caso, si osservi che si omettono di menzionare le opere degli autori, che certamente – così come oggi presenti nelle *inscriptiones* del Digesti dell'*editio maior e minor* – potevano essere abbreviate e siglate.

Quanto finora osservato sembra possa ricollegarsi alla lettura del successivo § 20 della stessa *const. Tanta*:

§ 20. *Ne autem incognitum vobis fiat, ex quibus veterum libris haec consummatio ordinata est, iussimus et hoc in primordiis digestorum nostrorum inscribi, ut manifestissimum sit, ex quibus legislatoribus quibusque libris eorum et quot milibus hoc iustitiae Romanae templum aedificatum est. [a]. Legislatores autem vel commentatores eos elegimus, qui digni tanto opere fuerant et quos et anteriores piissimi principes admittere non sunt indignati, omnibus uno dignitatis apice impertito nec sibi quodam aliquam praerogativam vindicante. cum enim constitutionum vicem et has leges obtinere censuimus quasi ex nobis promulgatas, quid amplius aut minus in quibusdam esse intellegatur, cum una dignitas, una potestas omnibus est indulta?*²⁹

Come noto, il passo si riferisce al c.d. *Index Florentinus* e ne esplica le ragioni di stesura. L'indice posto in apertura al Digesto contiene, com'è appena il caso di ricordare, il lungo elenco degli autori e delle rispettive opere adoperate per la redazione del monumentale «*sanctissimum templum iustitiae*»³⁰. L'elencazione, che più volte passa dal greco al latino, è distribuita su due colonne giustapposte: a sinistra si leggono i nomi degli autori, a destra i titoli delle loro opere, ordinate numericamente e affiancate dall'indicazione del numero dei libri che le compongono. Come ampiamente osservato in dottrina, l'*Index*, pur connesso all'ordine bluhmiano, presenta molteplici errori e inesattezze: sotto un profilo quantitativo, in particolare, pecca sia in eccesso che in difetto, indicando opere in realtà non utilizzate dai compilatori e omettendo di inserirne altre effettivamente adoperate³¹. Il fenomeno sembra potersi giustificare – almeno in parte – considerando l'elenco stilato

di diritto, in *AUPA*, LX (2017), p. 165 ss., che ipotizza l'esistenza di una costituzione indirizzata ai professori e andata perduta. La disposizione normativa latina potrebbe identificarsi con la *const. Deo auctore* § 13 o la *const. Omnem* § 8: cfr. MOMMSEN, KRÜGER, *ad b. l.* e ancora, con differenti posizioni, CAMPOLUNGI, *Tanta*, cit., p. 179 ss. e SCARCELLA, *Adnotatiunculae*, cit., p. 170 ss.

²⁹ Nella versione greca del § 20: Καὶ τοῦτο δὲ ἄριστον εἶναι κρίνοντες τὸ προθεῖναι τοῦ τῶν Digeston βιβλίου καὶ τοὺς ἔμπροσθεν νομοθέτας καὶ τὰ τούτων βιβλία καὶ ὅθεν ἢ συλλογὴ τῶν νῦν ἡμῖν ἀθροισθέντων ἐγένετο νόμων, τοῦτο τε γενέσθαι προσετάξαμεν καὶ δὴ καὶ γέγονεν· καὶ ἅμα γε τὰ περὶ τούτων ὑποτεθῆναι τῆθε τῆ θεία ἡμῶν διατάξει παρεκελευσάμεθα, ὅπως ἂν ἅπασιν ἦ φανερόν, τί μὲν τὸ τῆς προτέρας ἀπειρίας τε καὶ ἀοριστίας ἦν, τί δὲ τὸ παρ' ἡμῶν ἐξευρημένον. [α]. Νομοθέτας δὲ ἦτοι νόμων ἐρμηνευτὰς ἐκείνους ἠθροίσσαμεν, οἱ παρὰ πᾶσιν δεδοκίμαστοι καθεστᾶσιν καὶ τοὺς ἔμπροσθεν ἀρέσαντες αὐτοκράτορας καὶ τῆς παρ' ἐκείνων τυχόντες μνήμης· εἰ γὰρ τις τῶν οὐχὶ τοῖς παλαιοῖς νομοθέταις γνωριζομένων ἐστίν, τούτῳ δὲ τῆς πρὸς τοῦτο τὸ βιβλίον μετουσίας ἀπηγορεύσαμεν. πᾶσιν γε μὴ τοῖς ἐνταῦθα κειμένοις μίαν τάξιν τε καὶ ἀξίαν δεδώκαμεν, οὐδενὶ μείζονος αὐθεντίας παρὰ τὸν ἕτερον φιλοτιμηθείσης· εἰ γὰρ τοῖς παρ' αὐτῶν γεγραμμένοις ἅσιν βασιλικῶν διατάξεων δεδώκαμεν ἰσχύν, τί ἂν ἐν τούτοις μείζον τις ἢ ἔλαττον ἔχειν δοκοίη;

³⁰ L'espressione è della *const. Deo auctore* § 5.

³¹ Una rassegna delle “sviste” dell'*Index* è già di P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, III.1, Milano, 1943, pp. 262-263 e n. 3, ma più di recente e ampiamente, vd. MARTÍN MINGUIJÓN, *Digesto. Una auténtica obra legislativa*, cit., p. 137 ss.

all'inizio dei lavori (probabilmente ancor prima della divisione in masse) e mai successivamente revisionato³².

Nel § 20, si dice essere fine dell'*Index* quello di consegnare alla conoscenza dei posteri un'informazione che altrimenti sarebbe andata perduta: quella relativa a quali opere dei vari autori sono state utilizzate dai compilatori («*Ne autem incognitum vobis fiat, ex quibus veterum libris haec consummatio ordinata est, iussimus et hoc in primordiis digestorum nostrorum inscribi, ut manifestissimum sit, ex quibus legislatoribus quibusque libris eorum et quot milibus hoc iustitiae Romanae templum aedificatum est*»). Il passaggio è particolarmente significativo e speculare a quanto visto nel precedente § 10. Se la memoria del nome degli autori è preservata per mezzo delle *inscriptiones*, quella del nome delle loro opere è affidata all'*Index*.

Ora, è dunque forse possibile ipotizzare che negli intenti di Giustiniano vi fosse quello di indicare i passi escerpti soltanto con il nome dei loro autori e omettere l'indicazione delle opere? Che il Giustiniano della *Tanta* intendesse preservare solo una parte delle informazioni relative alle origini dei testi dei giuristi dell'età del Principato? Con un certo grado di probabilità direi di sì, anche perché, agli occhi dell'Imperatore, non doveva rivestire alcuna utilità l'indicazione puntuale e completa della citazione. Divenuto il Digesto – assieme alle Istituzioni e al Codice – l'unico e legittimo testo di diritto cui era permesso fare riferimento³³, di per sé e nella prassi i testi dei giureconsulti del passato non servivano a nulla. Consegnati alla memoria storica i titoli e i libri delle loro opere per mezzo dell'*Index*, non rilevava affatto il poter ricondurre ciascun passo al testo di origine. Un discorso differente attiene, più genericamente, alla paternità di ciascun frammento. Gli insigni nomi dei *veteres prudentes* attribuivano lustro e autorevolezza a ogni singolo passo, lo radicavano nell'antica e comune cultura giuridica. Preservare una simile informazione era sì un gesto di *reverentia antiquitatis*, ma anche e soprattutto un modo per rafforzare l'autorità del Digesto, il frutto di un operare inedito su testi altrui.

³² In tal senso, cfr. D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano, 1987, p. 135 ss. Fondamentale lo studio in materia di G. ROTONDI, *L'indice fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme*, in *Scritti giuridici*, I, *Studi sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano*, a cura di V. Arangio-Ruiz, Pavia, 1922, p. 298 ss. (= *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, 1925, p. 91 ss.), che ha posto in rilievo il nesso con l'ordine bluhmiano, sostenendo tuttavia che l'*Index* sarebbe stato redatto al termine dei lavori riunendo i tre elenchi originari delle masse. Sulla tesi del Rotondi, cfr. altresì A. GUARINO, *La compilazione dei «Digesta Iustiniani»*, in *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche Napoli*, 79 (1968), p. 534 ss. (= *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, II, Milano, 1972, p. 723 ss. e ID., *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, p. 424 ss.), nonché *Appunti sulla compilazione giustiniana. Appendice al corso di Diritto romano del prof. Mario Amelotti*, a cura di M. Bianchini, Torino, 1971, p. 35 (e, più in generale sull'*Index*, pp. 33-36). In argomento, cfr. anche L. LANTELLA, *Le opere della giurisprudenza romana nella storiografia. (Appunti per un seminario di Storia del diritto romano)*, Torino, 1979, pp. 91-94 e MARTÍN MINGUIJÓN, *Digesto. Una auténtica obra legislativa*, cit., p. 129 ss.

³³ Cfr. il § 19 della *const. Tanta*: *Haec igitur omnia scientes, patres conscripti et omnes orbis terrarum homines, gratias quidem amplissimas agite summae divinitati, quae vestris temporibus tam saluberrimum opus servavit: quo enim antiquitas digna divino non est visa iudicio, hoc vestris temporibus indultum est. hasce itaque leges et adorate et observate omnibus antiquioribus quiescentibus: nemoque vestrum audeat vel comparare eas prioribus vel, si quid dissonans in utroque est, requirere, quia omne quod hic positum est hoc unicum et solum observari censemus. nec in iudicio nec in alio certamine, ubi leges necessariae sunt, ex aliis libris, nisi ab iisdem institutionibus nostrisque digestis et constitutionibus a nobis compositis vel promulgatis aliquid vel recitare vel ostendere conetur, nisi temerator velit falsitatis crimini subiectus una cum iudice, qui eorum audientiam patiat, poenis gravissimis laborare. Sul passo, vd. per tutti CAMPOLUNGI, *Tanta. Analisi di una costituzione programmatica*, cit., p. 109 ss.*

Ammettendo, infine, il suddetto ripensamento, intercorso immediatamente prima dell'effettiva diffusione del testo del Digesto, meglio si capirebbe il perché l'*Index Florentinus* presenti molteplici discordanze e non è stato sottoposto a un vaglio finale. Se inizialmente l'*Index* era l'unico modo per conservare le informazioni riguardanti le opere dei giuristi del passato, una volta inserite delle *inscriptiones* dettagliate, questo ha perduto la sua fondamentale funzione ed è passato in secondo piano, tanto da non essere soggetto a revisione una volta completata l'opera³⁴.

3. La presenza delle opere, l'assenza dei titoli

Un dato del tutto mancante nelle *inscriptiones* digestuali è quello relativo ai titoli – ossia le ripartizioni interne – delle opere escerpate. Benché sia stato precisato – nonostante il progetto iniziale si è visto non averlo previsto – a quali opere appartengano i singoli frammenti, si è deciso di omettere l'indicazione puntuale del luogo d'origine del passo. Posto che non è possibile affermare con certezza perché si sia operato in tal senso, mi sia comunque consentito svolgere qualche supposizione.

Risulta difficile immaginare i compilatori, in mezzo a tutto quel gran daffare, intenti a trascrivere per ogni frammento la rispettiva opera escerpata senza alcun intento pratico, dal momento che ciò non era stato richiesto e che alle loro (eventuali) remore di coscienza storica aveva già posto rimedio l'*Index*. È invece più probabile che, nel selezionare e trascrivere i frammenti, i compilatori si siano appuntati delle indicazioni che permettessero loro di risalire agevolmente al luogo di origine dei passi, utile, ad esempio, qualora in seguito fosse stato necessario rivederne forma o posizione. È naturale, d'altro canto, che si sia proceduto a un simile spoglio appuntando man mano delle annotazioni utili in fase di bozze, da cancellarsi nella versione definitiva. Riconoscendo in questo senso alle *inscriptiones* la funzione di “coordinate” durante i lavori preparatori, ci si aspetterebbe però di rivenire anche un'indicazione più puntuale e precisa, come quella relativa a quale sezione dell'opera appartenga il frammento escerpato. Che un passo sia stato tratto, ad esempio, dal quinto o dal quarto libro dei *responsa* di Papiniano, è un'indicazione decisamente generica e poco funzionale. L'indicazione del titolo, invece, è un elemento necessario per individuare di un frammento e non mi sembra poi così azzardato presupporre che sia stata presente anche tra le annotazioni delle bozze dei compilatori.

Come e perché, nonostante il differente indirizzo che si è visto emergere sino alla promulgazione della *const. Tanta*, le *inscriptiones* siano comunque state dotate della duplice informazione (nome dell'autore e opera escerpata) rimane una questione aperta e, forse, destinata a rimanerlo per sempre. Al perché, invece, si sia deciso di omettere – o, forse meglio, di cancellare – l'indicazione dei singoli titoli, credo possa fornire una risposta un confronto con quelle fonti di età pregiustiniana che, di contro, hanno conservato l'indicazione dei titoli da cui erano stati tratti i singoli passi. Si tratta dei *Fragmenta Vaticana*, della *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio* e della *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*.

Ricorrendo a una tavola sinottica si pongano a confronto, per i passi per cui è possibile farlo, la rubrica dell'opera originale e la rubrica del Digesto giustiniano in cui sono stati inseriti:

³⁴ Dà un differente significato all'*Index*, ad esempio, MARTÍN MINGUIJÓN, *Digesto. Una auténtica obra legislativa*, cit., p. 136, secondo cui il reale significato sarebbe stato quello di «resaltar la grandeza de la inmensa labor realizada en tan escaso tiempo» e *inscriptiones* ed *index*, di fatto, realizzerebbero una «duplicidad de información» (anche se non sempre corrispondente).

<i>Fragmenta Vaticana</i>	<i>Digesta</i>
227: <i>Paulus libro sexto quaestionum sub rubrica de legitimis tutelis</i>	D. 26, 2, 30: Paul. 6 <i>quaest.</i> D. 26, 2: <i>De testamentaria tutela</i> ***
<i>Mosaicarum et Romanarum legum Collatio</i>	<i>Digesta</i>
1, 1, 7, 2: <i>Paolo quoque libro quinto sententiarum sub titulo ad legem Corneliam de sicariis et veneficis</i>	D. 48, 8, 17: Paul. 5 <i>sent.</i> D. 48, 8: <i>Ad legem Corneliam de sicariis et veneficis</i>
1, 1, 11, 1: <i>Ulpianus libro VII de officio proconsulis sub titulo de sicariis et veneficis</i>	D. 48, 8, 4, 1: Ulp. 7 <i>de off. procons.</i> D. 48, 8: <i>Ad legem Corneliam de sicariis et veneficis</i>
1, 1, 11, 3: <i>Ulpianus libro VII de officio proconsulis sub titulo de sicariis et veneficis</i>	D. 48, 19, 5, 2: Ulp. 7 <i>de off. procons.</i> D. 48, 19: <i>De poenis</i> ***
1, 1, 13, 1: <i>Paolo quoque libro quinto sententiarum sub titulo ad legem Corneliam de sicariis et veneficis</i>	D. 48, 6, 11, 2: Paul. 5 <i>sent.</i> D. 48, 6: <i>Ad legem Iuliam de vi publica</i> ***
1, 2, 4: <i>Ulpianus libro XVIII ad edictum sub titulo si fatebitur iniuria occisum esse</i>	D. 9, 2, 27, 17: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: <i>Ad legem Aquiliam</i> *
1, 3, 3: <i>Ulpianus libro octavo de officio proconsulis sub titulo de dominorum saevitia</i>	D. 1, 6, 2: Ulp. 8 <i>de off. procons.</i> D. 1, 6: <i>De his qui sui vel alieni iuris sunt</i> ***
1, 7, 3, 1: <i>Ulpianus libro VIII ad edictum sub titulo si quadrupes pauperiem dederit</i> ³⁵	D. 9, 2, 3: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: <i>Ad legem Aquiliam</i> *
1, 7, 3, 2: <i>Ulpianus libro VIII ad edictum sub titulo si quadrupes pauperiem dederit</i>	D. 9, 2, 5 pr.: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: <i>Ad legem Aquiliam</i> *
1, 7, 3, 3: <i>Ulpianus libro VIII ad edictum sub titulo si quadrupes pauperiem dederit</i>	D. 9, 2, 5 pr.: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: <i>Ad legem Aquiliam</i> *
1, 7, 3, 4: <i>Ulpianus libro VIII ad edictum sub titulo si quadrupes pauperiem dederit</i>	D. 9, 2, 5, 1: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: <i>Ad legem Aquiliam</i> *
1, 7, 4: <i>Ulpianus libro octavo de officio proconsulis sub titulo de furibus</i>	D. 47, 17, 1: Ulp. 8 <i>de off. procons.</i> D. 47, 17: <i>De furibus balneariis</i> *
1, 8, 3: <i>Paulus libro singulari de poenis omnium legum sub titulo ad legem Iuliam de adulteris</i>	D. 22, 5, 16: Paul. 5 <i>sent.</i> D. 22, 5: <i>De testibus</i> ***
1, 8, 7, 1: <i>Ulpianus libro octavo de officio proconsulis sub titulo de poena legis Corneliae testamentariae</i>	D. 48, 10, 9, 3: Ulp. 8 <i>de off. procons.</i> D. 48, 10: <i>De lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Liboniano</i> *

³⁵ La dottrina è concorde nel ritenere il riferimento del libro della *Collatio* errato. Così, ad esempio, W. KUNKELE, *Exegetische Studien zur aquilischen Haftung*, in ZSS, XLIX (1929), p. 166 e S. SOLAZZI, *Dispute romanistiche*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, I, *Diritto romano e bizantino*, a cura di P. Ciapessoni, Padova, 1935, p. 36 n. 3. Secondo F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 234 n. 65, sarebbe errata l'intera *inscriptio* della *Collatio*, probabilmente a causa del «flüchtiges Exzerpieren» dei compilatori. Similmente V. ARANGIO-RUIZ, *I passi di Ulpiano, 18 ad edictum, comuni alla Collatio e al Digesto*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, II, Milano, 1965, p. 5 e U. VON LÜBTOW, *Untersuchungen zur Lex Aquilia de damno iniuria dato*, Berlin, 1971, p. 88 n. 37.

1, 10, 2, 5: <i>Modestinus libro differentiarum secundo sub titulo de deposito vel commodato</i>	D. 16, 3, 23: Mod. 2 <i>diff.</i> D. 16, 3: Depositi vel contra *
1, 10, 7, 5: <i>Paulus libro secundo sententiarum sub titulo de deposito</i>	D. 16, 3, 29 pr.: Paul. 2 <i>sent.</i> D. 16, 3: Depositi vel contra *
1, 11, 7, 1: <i>Ulpianus libro octavo de officio proconsulis sub titulo de abigeis</i>	D. 47, 14, 1 pr.: Ulp. 8 <i>de off. procons.</i> D. 48, 8: De abigeis
1, 11, 8: <i>Ulpianus libro octavo de officio proconsulis sub titulo de abigeis</i>	D. 47, 14, 1-4: Ulp. 8 <i>de off. procons.</i> D. 48, 8: De abigeis
1, 12, 7, 1: <i>Ulpianus libro XVIII ad edictum, sub titulo si fatebitur iniuria occisum esse</i>	D. 9, 2, 27, 7: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: Ad legem Aquiliam *
1, 12, 7, 3: <i>Ulpianus libro XVIII ad edictum, sub titulo si fatebitur iniuria occisum esse</i>	D. 9, 2, 27, 8: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: Ad legem Aquiliam *
1, 12, 7, 7: <i>Ulpianus libro XVIII ad edictum, sub titulo si fatebitur iniuria occisum esse</i>	D. 9, 2, 27, 9: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: Ad legem Aquiliam *
1, 12, 7, 8: <i>Ulpianus libro XVIII ad edictum, sub titulo si fatebitur iniuria occisum esse</i>	D. 9, 2, 27, 10: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: Ad legem Aquiliam *
1, 12, 7, 9: <i>Ulpianus libro XVIII ad edictum, sub titulo si fatebitur iniuria occisum esse</i>	D. 9, 2, 27, 11: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: Ad legem Aquiliam *
1, 12, 7, 10: <i>Ulpianus libro XVIII ad edictum, sub titulo si fatebitur iniuria occisum esse</i>	D. 9, 2, 27, 12: Ulp. 18 <i>ad ed.</i> D. 9, 2: Ad legem Aquiliam *

<i>Consultatio</i>	<i>Digesta</i>
6, 21: <i>Paulus lib. V tit. de privatis et publicis iudiciis</i>	48, 16, 3: Paul. 1 <i>sent.</i> D. 48, 16: Ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum ***

Nel testo si sono indicate con * le variazioni di minor rilievo, mentre si sono segnalati con *** i casi in cui la “nuova” rubrica, quella giustiniana, è del tutto difforme rispetto a quella originaria, tradendo una completa decontestualizzazione del passo. Dei 25 frammenti cui è possibile ricostruire con relativa sicurezza la rubrica originaria – senza dunque considerare le rubriche della ricostruzione leneliana – sono 6 i casi in cui il passo risulta inserito all’interno di un titolo che nulla o quasi ha a che vedere con quello dell’opera di origine (così, ad esempio, per D. 22, 5, 16, inserito dai compilatori nel titolo *de testibus*, ma escerpito nella parte in cui Paolo trattava la *lex Iulia de adulteris*). Ben 15, invece, i passi in cui la nuova rubrica assume una differente denominazione, che amplia o restringe il tema di trattazione rispetto a quello dell’opera escerpita (così, ad esempio, il passo nel *de furibus* dell’opera di Ulpiano sull’ufficio del proconsole viene fatto rientrare dai giustinianeî nel *de furibus balneariis* o i frammenti appartenenti al commento di uno specifico *caput* della *lex Aquilia* vengono fatti rientrare nel più generale titolo *Ad legem Aquiliam*). Soltanto 4, i frammenti la cui rubrica originaria coincide testualmente con quella del Digesto.

Da questo rapido ma significativo confronto, è intuibile che l’inserimento di un’indicazione puntuale come quella del titolo dell’opera originaria sarebbe porsa disarmonica, dissonante – e in certi casi addirittura contraddittoria – all’interno del testo

compilatorio. La scelta di ometterla, o di cancellarla, dalle bozze dei lavori preparatori dei compilatori risulta pertanto quantomai opportuna e comprensibile.

4. Una primordiale coscienza storico-giuridica?

L'aver conservato la memoria della paternità dei frammenti, nonché l'indicazione dell'opera d'origine, è senza dubbio un segno di coscienza storica e di lungimirante storicizzazione. Di "embrionale coscienza storico-filologica" parlava propriamente Roberto Bonini³⁶. Si è visto, a ogni modo, che già le fonti pregiustinianee (così i *Fragmenta Vaticana*, la *Collatio* e la *Consultatio*) erano solite racchiudere queste – se non ulteriori – informazioni e dunque una simile attenzione non deve certo stupire.

Dietro al rispetto e alla deferenza per gli antichi giuristi, di cui Giustiniano si erge a paladino, tuttavia, è probabile si celi anche l'intento dell'Imperatore di corazzare la sua opera con la potente e incontestabile voce dei giuristi del passato³⁷. L'autorevolezza e la rispettabilità dei *veteres prudentes* si rifletteva direttamente sull'opera dei giustiniani, permettendole così di acquisire fin da subito quel prestigio e quella rilevanza che solo secoli di storia possono conferire.

5. Conclusioni

L'eredità bluhmiana non consiste "solo" nella teoria delle masse; è molto di più. Analizzare con spirito critico ogni traccia, ogni segno, anche il più breve e apparentemente insignificante che la storia ci ha trasmesso, avendo il coraggio di adottare talvolta nuove prospettive, è un insegnamento metodologico di straordinaria rilevanza e attualità.

Il geniale intuito di Bluhme ha dimostrato come le *inscriptiones* costituiscano una delle più importanti linee guida per la ricostruzione della storia delle fonti di diritto romano giustiniano. La loro analisi non deve tuttavia necessariamente limitarsi a una sola prospettiva, ma – come si è qui brevemente cercato di dimostrare – può essere condotta sotto più profili e partire da più angolazioni. Lo stesso Bluhme, d'altronde, deve aver intravisto altre strade percorribili. Non è un caso se la famosa lettera indirizzata a Savigny si conclude con un dubbio: «Sind die Inscriptionen im florentinischen Manuskript immer ganz mit Buchstaben geschrieben?». La sua risoluzione si dice essere di grande importanza per la «Inscr[riptionen]-Critik»³⁸, un ambito che, forse, meriterebbe maggiore attenzione.

³⁶ Cfr. R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*⁴, Bologna, 1985, p. 31 e poi in AAVV., *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989, p. 644.

³⁷ Sul legame tra giuristi romani e giustiniani, cfr., in specie, S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "reverentia antiquitatis" e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del Codice*, Bologna, 2010, nonché EAD., *La cancelleria giustiniana e l'infungibilità dei giuristi classici: l'esempio delle decisioni*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romano. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, a cura di C. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi, Trento, 2012, p. 575 ss. Recentemente anche G. LUCHETTI, *Giustiniano e l'eredità della scienza giuridica romana*, in *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie*, a cura di P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti e A. Schiavone, Torino, 2019, p. 135 ss.

³⁸ Cfr. *Friedrich Carl von Savigny. Briefwechsel mit Friedrich Bluhme 1820-1860*, cit., p. 5.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti (Università di Urbino)

Co-direttori: Luigi Mari (Università di Urbino), Lucio Monaco (Università di Urbino), Paolo Morozzo Della Rocca (Università di Urbino).

Direttore responsabile

Valerio Varesi (La Repubblica)

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri (Università di Urbino), Jean Andreau (ÉHÉSS), Franco Angeloni (Università di Urbino), Antonio Blanc Altemir (Università di Lleida), Alessandro Bondi (Università di Urbino), Licia Califano (Università di Urbino), Maria Aránzazu Calzada González (Università di Alicante), Piera Campanella (Università di Urbino), Antonio Cantaro (Università di Urbino), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Alberto Clini (Università di Urbino), Maria Grazia Coppetta (Università di Urbino), Lucio De Giovanni (Università di Napoli, Federico II), Laura Di Bona (Università di Urbino), Alberto Fabbri (Università di Urbino), Carla Faralli (Università di Bologna), Fatima Farina (Università di Urbino), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Andrea Giussani (Università di Urbino), Matteo Gnes (Università di Urbino), Peter Gröschler (Università di Magonza), Guido Guidi (Università di Urbino), Chiara Lazzari (Università di Urbino), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Guido Maggioni (Università di Urbino), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Luca Nogler (Università di Trento), Paolo Pascucci (Università di Urbino), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Paolo Polidori (Università di Urbino), Elisabetta Righini (Università di Urbino), Orlando Roselli (Università di Firenze), Eduardo Roza Acuña (Università di Urbino), Massimo Rubechi (Università di Urbino), Gianni Santucci (Università di Trento), Desirée Teobaldelli (Università di Urbino), Patrick Vlacic (Università di Lubiana), Umberto Vincenti (Università di Padova).

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio (Università di Urbino), M. Paola Mittica (Università di Urbino)

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini (Università di Urbino), Chiara Gabrielli (Università di Urbino)

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Giulia Renzi, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini.

Referee esterni

Stefano Barbati, Andrea Bonomi, Nerina Boschiero, Antonio Cavaliere, Donato Antonio Centola, Maria Vita De Giorgi, Valentina Fiorillo, Gabriele Fornasari, Biagio Giliberti, Paolo Heritier, Orazio Licandro, Angela Lupone, Alessandra Magliaro, Arrigo Manfredini, Felice Mercogliano, Massimo Miglietta, Vania Patanè, Stefano Polidori, Alvisè Schiavon, Chiara Scivoletto, Laura Scomparin, Susanna Screpanti, Matteo Timiani, Giovanni Battista Varnier.

Cultura giuridica e diritto vivente - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
